

Bologna, 19/11/2014

CIRCOLARE N 13/2014

Oggetto: modifiche alla redazione del DVR introdotte dalla L.161/2014.

Il 10 novembre scorso è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 261 del 10/11/2014 – Suppl. Ord. n.83) la Legge 30 ottobre 2014, n.161 che al Capo III apporta modifiche al D.Lgs. 81/08; di seguito vi enunciamo gli aspetti di maggiore interesse.

L'art. 13 interviene sul Documento di Valutazione dei rischi specificando per la prima edizione:

*“... anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve comunque **dare immediata evidenza**, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e f), e al comma 3, e **immediata comunicazione** al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”*

Mentre per la revisione periodica:

*“... anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque **dare immediata evidenza**, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e **immediata comunicazione** al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”.*

Il provvedimento entrerà in vigore il **25 novembre 2014**, da quella data quindi il Datore di Lavoro dovrà ancora (come nella formulazione attuale della norma) elaborare il DVR entro 90 giorni in caso di costituzione di nuova azienda, oppure entro 30 giorni in caso di modifica; ma in entrambi i casi dovrà dare **immediatamente evidenza documentale**:

- dell'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI adottati;
- del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- dell'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- dell'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifiche richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

A disposizione per chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Presidente

Ing. Lorenzo Pieri



Per non ricevere più le circolari Safety Ecotechnic inviare la disdetta a mezzo mail (settore.tecnico@safetynecotechnic.it) o fax (051 6244014).

SAFETY ECOTECHNIC SRL
SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA:
VIALE FELSINA 7 BOLOGNA
TELEFONO 051/540312
FAX 051/6244014
C.F. 04075730376
P.IVA 00698261203
CAPITALE SOCIALE € 45.000,00 I.V.
REG. SOC. TRIB. BO 57655
C.C.I.A.A. BO 337876